



COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO SPECIALE DISCIPLINA DEL NUCLEO CINOFILO DELLA POLIZIA LOCALE

Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 06 ottobre 2020

In vigore dal 06/11/2020

INDICE

- Articolo 1 – Funzioni dell'Unità cinofila.
- Articolo 2 – Responsabile dell'impiego dell'Unità cinofila.
- Articolo 3 – Il Conduttore Unità cinofila.
- Articolo 4 – Formazione e addestramento.
- Articolo 5 - Scelta del personale.
- Articolo 6 – Custodia dei cani.
- Articolo 7 – Assistenza veterinaria.
- Articolo 8 – Mantenimento dei cani.
- Articolo 9 - Immissione e dismissione dal servizio.
- Articolo 10 - Dotazioni.
- Articolo 11 - Assicurazione speciale per unità cinofila.
- Articolo 12 – Costi a carico dell'amministrazione

Art. 1 - Funzioni dell'Unità cinofila.

L'unità cinofila è composta dal binomio inscindibile di un Operatore di Polizia Locale, denominato conduttore, e di un cane addestrato a svolgere compiti di supporto al servizio d'istituto.

L'unità cinofila viene impiegata nel servizio di controllo del territorio e di prossimità, con particolare attenzione a quei servizi in cui le capacità operative del cane possono essere valorizzate, al fine di garantire e preservare la sicurezza urbana.

Può inoltre essere impiegata nei seguenti servizi:

- a) compiti di vigilanza su obiettivi particolari;
- b) educazione cinofila ed alla sicurezza presso gli istituti scolastici;
- c) supporto ad altri corpi o servizi di polizia locale e forze di polizia;

L'unità cinofila richiede formazione professionale adeguata all'impiego che ne viene fatto.

Art. 2 - Responsabile dell'impiego dell'Unità cinofila.

L'unità cinofila è inserita all'interno dell'organizzazione del Corpo di Polizia locale.

Nell'ambito dell'organizzazione del Corpo di Polizia Locale, il dirigente individua l'Ufficiale della micro struttura di riferimento dell'Unità cinofila, Il responsabile di detta struttura è il responsabile dell'impiego dell'unità cinofila (cane + conduttore).

Il responsabile dell'impiego dell'Unità cinofila ha i seguenti compiti:

- a) vigila affinché i conduttori adempiano ai loro obblighi;
- b) vigila sulle capacità operative dell'unità cinofila;
- c) segnala, tramite la via gerarchica, qualunque problema o necessità concernenti l'unità cinofila;
- d) partecipa alla selezione dei cani e degli aspiranti conduttori;
- e) elabora ed aggiorna le direttive d'impiego dell'unità cinofila, in base ai compiti richiesti;
- f) si accerta che i cani, in ogni circostanza, siano in perfetta efficienza fisica ed addestrativa;
- g) si assicura che gli animali siano mantenuti e tenuti nel rispetto delle norme vigenti;
- h) propone la riforma dei cani non più idonei al servizio e l'acquisto di nuovi cani;
- i) vigila sul rispetto da parte dei conduttori delle direttive sanitarie impartite dal Veterinario o struttura veterinaria incaricata alla salute degli animali;
- j) propone iniziative per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia dell'unità cinofila;
- k) informa il personale del Corpo sull'impiego dell'unità cinofila.

Art. 3 - Il Conduttore Unità cinofila.

Il conduttore, con il superamento dell'esame di abilitazione, si obbliga a prestare servizio con il cane assegnato per almeno cinque anni, salvo la perdita dell'idoneità al servizio specifico o cause di forza maggiore.

Il conduttore ha i seguenti compiti:

- a) accudisce il cane a lui affidato, accertandosi che in ogni circostanza sia in perfetta efficienza fisica ed addestrativa, il tutto nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive sanitarie impartite dal Veterinario o struttura veterinaria incaricata alla salute degli animali, informando il veterinario incaricato di qualunque sospetta malattia;
- b) provvede alla somministrazione degli alimenti ed alloggio del cane;
- c) mantiene una quotidiana pulizia dei luoghi adibiti al ricovero del cane;
- d) provvede all'eventuali cure o medicazioni prescritte dal veterinario;
- e) si attiene alle direttive d'impiego dell'unità cinofila, in base ai compiti richiesti;
- f) segnala, tramite la via gerarchica, qualunque problema o necessità concernenti l'unità cinofila;
- g) propone, unitamente al Responsabile dell'unità, la riforma dei cani non più idonei al servizio e l'acquisto di nuovi cani;
- h) propone iniziative per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia dell'unità cinofile;
- i) è responsabile delle modalità d'intervento del cane.

Art. 4 - Formazione e addestramento.

I programmi relativi alla formazione ed addestramento delle unità cinofile sono elaborati su proposta del responsabile dell'impiego dell'unità cinofila, tenendo conto delle esigenze di servizio e nell'ambito delle necessità operative del Corpo.

La durata dei corsi viene determinata sulla base degli obiettivi didattici, secondo i più moderni protocolli formativi, nel rispetto del principio di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

L'addestramento del cane dovrà svolgersi nel rispetto dell'animale, senza il ricorso a tecniche coercitive e conformandosi alle più moderne tecniche addestrative.

L'abilitazione quale unità cinofila viene conseguita al termine di un percorso composto di formazione teorico - pratica e tirocinio guidato.

Al conduttore cinofilo con almeno tre anni di anzianità nella specializzazione, che dimostri sufficiente professionalità, potrà essere attribuita dal Comandante la qualifica di "tutor cinofilo", al fine di affiancare e guidare gli allievi conduttori nel loro percorso formativo.

Al personale con almeno cinque anni di anzianità quale conduttore cinofilo, che dimostri specifica professionalità e superi un apposito esame, può essere assegnata la qualifica di istruttore cinofilo: compito degli istruttori cinofili è formare gli allievi conduttori e coadiuvare i colleghi nell'addestramento del cane.

Il Comandante può autorizzare i conduttori a partecipare ad attività addestrative e sportive con il cane anche al di fuori del servizio di polizia locale, qualora valuti che tali impieghi siano di giovamento al servizio.

Il responsabile del servizio cinofili può prevedere, nel rispetto delle esigenze del servizio, giornate di addestramento per le unità cinofile ed il personale chiamato ad operare con le stesse.

Art. 5 - Scelta del personale.

Per essere ammessi a frequentare il corso di formazione/addestramento sono necessari:

- a) almeno 2 anni di servizio nella Polizia Locale;
- b) attitudine caratteriale, con particolare riguardo alla fermezza, alla pazienza, alla coerenza, al rispetto per gli animali, all'equilibrio;
- c) volontarietà della candidatura;
- d) assenza di allergie dovute al contatto con l'animale;
- e) sana e robusta costituzione nonché predisposizione alla corsa ed alla marcia;
- f) idonei spazi presso la propria abitazione, ove custodire il cane assegnato.

Art. 6 - Custodia dei cani.

I cani vengono affidati in via continuativa al conduttore.

I cani affidati in via continuativa al conduttore dovranno essere coperti da apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile del conduttore.

In caso di impossibilità temporanea del conduttore alla custodia del cane, il Comune provvederà al ricovero dell'animale presso idonea struttura o altro luogo individuato, previa valutazione positiva da parte del Responsabile dell'unità cinofila.

Nel caso in cui il luogo di detenzione del cane sia individuato presso la residenza del conduttore e lo stesso non posseda un idoneo veicolo allo scopo, lo stesso può essere autorizzato ad utilizzare un veicolo di proprietà del Comune ai soli fini del trasporto del cane dal luogo di detenzione alla sede di lavoro.

Il veicolo di servizio, in uso all'unità cinofila per il collegamento di cui sopra, dovrà essere custodito in luogo cintato ove sia autorizzato lo stazionamento del veicolo.

Art. 7 - Assistenza veterinaria.

Il Comune stipula convenzioni con strutture veterinarie per provvedere all'assistenza sanitaria dei cani.

Qualora il cane dovesse essere temporaneamente inidoneo al servizio, dovrà essere redatta apposita certificazione da parte del Veterinario.

Art. 8 - Mantenimento dei cani.

Il mantenimento dei cani al servizio del Corpo di Polizia Locale è a carico del Comune e comprende:

- a) l'alimentazione;
- b) l'acquisto dei medicinali;
- c) le spese veterinarie;

- d) le spese sostenute per l'iscrizione dei cani negli appositi registri;
- e) le dotazioni di materiale per le pulizie, gli impianti ed il mantenimento in addestramento dei soggetti, e quant'altro si rivelasse necessario per il benessere dell'animale.

Art. 9 - Immissione e dismissione dal servizio.

La proposta di acquisto e/o di riforma dei cani può essere presentata dal Responsabile e dal conduttore dell'unità cinofila e valutata unitamente al Comandante ed all'addestratore incaricato.

Qualora il cane non risulti più idoneo al servizio in modo permanente ovvero il Comune decida di cessare l'attività dell'unità cinofila, l'ente proprietario del cane ne determina il diverso affido, privilegiando la cessione al conduttore o in via subordinata a personale appartenente al Corpo o personale esterno o associazioni che hanno come scopo la tutela dell'animale.

Il Comandante, sentito il Responsabile del servizio cinofili, può stipulare apposita convenzione con quel conduttore che richieda espressamente di prestare servizio con un cane di sua proprietà: il cane oggetto della convenzione sarà soggetto alle medesime regole dei soggetti di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 10 – Dotazioni.

L'unità cinofila sarà dotata di idoneo equipaggiamento allo specifico servizio, comprensivo di materiale di primo soccorso veterinario e di veicolo attrezzato per il trasporto e l'intervento dei cani.

Art. 11 – Assicurazione speciale per unità cinofila.

Il Comune provvede a contrarre apposita assicurazione per la copertura di eventuali danni a persone e cose provocati dai cani di proprietà anche al di fuori dell'orario di servizio.

Art. 12 – COSTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Sono a carico dell'Amministrazione i costi:

- per acquisto e addestramento cani;
- per le formalità conseguenti all'iscrizione all'anagrafe canina;
- per le vaccinazioni e ogni altra spesa veterinaria, controlli periodici e farmaci;
- per il mantenimento, la dotazione di tutti gli accessori necessari alla conduzione e per il trasporto dei cani;
- per stipulare una assicurazione per la copertura dei possibili danni che possano essere arrecati a terzi, anche fuori dall'orario di servizio, da parte del cane.

2. Altre spese che si rendessero successivamente necessarie dovranno essere esplicitate, anche dal conduttore, e pianificate per tempo rispetto al bilancio di previsione.

3. Alle visite veterinarie, di regola, si dovrà provvedere durante l'orario di servizio. Nei casi di urgenza o di malattie improvvise che esigano visite da svolgersi tempestivamente e, quindi, anche oltre l'orario di servizio, al conduttore verrà riconosciuto lo straordinario debitamente documentato.